

# Parere del comitato (articolo 64)



**Parere 20/2020 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente della Grecia relativo all'approvazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta ai sensi dell'articolo 41 del RGPD**

**Adottato il 23 luglio 2020**

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

## Indice

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | SINTESI DEI FATTI.....   | 4  |
| 2     | VALUTAZIONE.....   | 5  |
| 2.1   | Analisi generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato .....               | 5  |
| 2.2   | Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta della Grecia ..... | 5  |
| 2.2.1 | OSSERVAZIONI GENERALI.....   | 6  |
| 2.2.2 | INDIPENDENZA .....   | 7  |
| 2.2.3 | CONFLITTO D'INTERESSI .....  | 9  |
| 2.2.4 | COMPETENZE .....   | 9  |
| 2.2.5 | PROCEDURE E STRUTTURE ISTITUITE .....  | 10 |
| 2.2.6 | GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI.....  | 10 |
| 2.2.7 | MECCANISMI DI RIESAME .....  | 11 |
| 2.2.8 | STATUS GIURIDICO .....   | 11 |
| 3     | CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI .....  | 11 |
| 4     | OSSERVAZIONI FINALI.....   | 12 |

## Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD"),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visti gli articoli 10 e 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

1) Allorché un'autorità di controllo (AC) intende approvare i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (in appresso il "codice") a norma dell'articolo 41, il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso il "comitato") è di garantire la coerente applicazione del RGPD. Obiettivo del presente parere è quello di contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti proposti, che saranno elaborati da un'autorità di controllo della protezione dei dati e che si applicano durante l'accREDITAMENTO di un organismo di monitoraggio del codice da parte dell'autorità di controllo competente. Il RGPD non impone direttamente un'unica serie di requisiti per l'accREDITAMENTO, ma promuove la coerenza. Il comitato mira a conseguire tale obiettivo nel proprio parere: in primo luogo, chiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i propri requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD e delle "Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679", del comitato ("linee guida"), utilizzando gli otto requisiti definiti nella sezione delle linee guida dedicata all'accREDITAMENTO (sezione 12); in secondo luogo, fornendo alle autorità di controllo orientamenti scritti che chiariscono i requisiti per l'accREDITAMENTO; e, infine, chiedendo alle autorità di controllo di adottare tali requisiti conformemente al presente parere, in modo da conseguire un approccio armonizzato.

2) Con riferimento all'articolo 41 del RGPD, le autorità di controllo competenti adottano i requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio dei codici approvati. Tuttavia applicano il meccanismo di coerenza per consentire la definizione di requisiti idonei ad assicurare che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così l'adeguata attuazione dei codici in tutta l'Unione e, di conseguenza, contribuendo alla corretta applicazione del RGPD.

3) Per l'approvazione di un codice esteso a organismi e autorità non pubblici, l'organismo o gli organismi di monitoraggio devono essere individuati nel quadro del codice e accREDITATI dall'autorità di controllo competente per la loro capacità di controllare il codice in maniera efficace. Il RGPD non fornisce una definizione del termine "accREDITAMENTO". Nondimeno l'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD

---

<sup>1</sup> Nel presente parere i riferimenti all'"Unione" sono da intendersi come riferimenti al "SEE".

delinea i requisiti generali per l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio. Affinché l'autorità di controllo competente possa accREDITARE un organismo di monitoraggio, è necessario soddisfare una serie di requisiti. I titolari dei codici devono chiarire e dimostrare come l'organismo di monitoraggio da loro proposto soddisfi i requisiti per l'accREDITAMENTO di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD.

4) Se da un lato i requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio sono soggetti al meccanismo di coerenza, dall'altro l'elaborazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO previsti nelle linee guida dovrebbe tenere conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti dispongono di potere discrezionale per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specificità di ciascun codice e dovrebbero tenere in considerazione la legislazione nazionale pertinente. Pertanto il parere del comitato mira a evitare disallineamenti significativi che possano incidere sulle prestazioni degli organismi di monitoraggio e di conseguenza nuocere alla reputazione dei codici di condotta RGPD e dei rispettivi organismi di monitoraggio.

5) In tal senso, le linee guida adottate dal comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare, nelle linee guida il comitato ha chiarito che, benché l'accREDITAMENTO di un organismo di monitoraggio valga solo per un codice specifico, un organismo di monitoraggio può essere accREDITATO per più di un codice, a condizione che soddisfi i requisiti per l'accREDITAMENTO relativi a ciascun codice.

6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato europeo per la protezione dei dati entro otto settimane dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno deciso che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

## **HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:**

### **1 SINTESI DEI FATTI**

1. L'autorità di controllo greca ha presentato al comitato il proprio progetto di decisione relativo ai requisiti per l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta, richiedendone il parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), in modo da conseguire un approccio coerente a livello dell'Unione. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata assunta il 28 maggio 2020.
2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, data la complessità della questione, la presidente ha deciso di prolungare di ulteriori sei settimane il periodo di adozione iniziale di otto settimane.

## 2 VALUTAZIONE

### 2.1 Analisi generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO presentato

3. Tutti i requisiti per l'accREDITAMENTO presentati al comitato per ottenerne il parere devono contemplare i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, e dovrebbero essere conformi agli otto settori indicati dal comitato nella sezione delle linee guida dedicata all'accREDITAMENTO (sezione 12, pagine 24-28). Il parere del comitato intende assicurare la coerenza e la corretta applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, per quanto riguarda il progetto trasmesso.
4. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO di un organismo di monitoraggio di codici, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del RGPD, tutte le autorità di controllo dovrebbero avere riguardo ai suddetti requisiti fondamentali come previsti nelle linee guida, e il comitato può raccomandare alle autorità di controllo di modificare in senso conforme i rispettivi progetti per assicurare la coerenza.
5. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono prevedere organismi di monitoraggio accREDITATI. Il RGPD invita espressamente le autorità di controllo, il comitato e la Commissione a "incoraggiare" l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese" (articolo 40, paragrafo 1, del RGPD). Il comitato riconosce pertanto che i requisiti devono operare per diversi tipi di codici, applicandosi a settori di dimensioni diverse, tenendo conto dei vari interessi in gioco ed estendendosi ad attività di trattamento con livelli differenti di rischio.
6. In alcuni settori il comitato promuoverà lo sviluppo di requisiti armonizzati, incoraggiando le autorità di controllo a considerare gli esempi forniti a fini di chiarimento.
7. Ove il parere non si pronuncia su uno specifico requisito, ciò significa che il comitato non chiede all'autorità di controllo greca di intraprendere azioni ulteriori.
8. Il presente parere non si pronuncia sui punti presentati dall'autorità di controllo greca che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, come i riferimenti alla legislazione nazionale. Il comitato osserva tuttavia che la legislazione nazionale dovrebbe conformarsi al RGPD, ove necessario.

### 2.2 Analisi dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta della Grecia

9. Tenuto conto che:
  - a. l'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD contiene un elenco di aspetti relativi all'accREDITAMENTO che un organismo di monitoraggio deve soddisfare per essere accREDITATO;
  - b. l'articolo 41, paragrafo 4, del RGPD stabilisce che tutti i codici (a eccezione di quelli concernenti autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6) prevedano un organismo di monitoraggio accREDITATO; e

- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del RGPD impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio di codici di condotta e di effettuare l'accreditamento di tali organismi di monitoraggio;

il comitato è del parere che:

### 2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

10. Il comitato è del parere che gli esempi aiutino a comprendere il progetto di requisiti. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo greca a inserire nel progetto di requisiti per l'accreditamento o negli orientamenti complementari ai requisiti alcuni esempi aggiuntivi. In particolare, il comitato invita l'autorità di controllo greca ad aggiungere:
- ) esempi di informazioni o documenti che i richiedenti devono presentare all'atto della richiesta di accreditamento;
  - ) esempi di quelli che potrebbero essere organismi di monitoraggio interni (ad esempio una commissione interna ad hoc oppure un dipartimento separato all'interno dell'organizzazione del titolare del codice; sezione 1 del progetto di requisiti);
  - ) esempi di competenze in materia di protezione dei dati (ad esempio le competenze potrebbero essere dimostrate presentando prove attestanti l'opportuna formazione/istruzione ed esperienza del personale in questi ambiti, vale a dire tramite un diploma, un certificato o un attestato di esperienza professionale; sezione 3 del progetto di requisiti);
  - ) esempi di cambiamenti sostanziali in atto nell'organismo che comportano la necessità di riaccreditamento (ad esempio qualsiasi cambiamento che incida sulla capacità dell'organismo di monitoraggio di assolvere la propria funzione in maniera indipendente ed efficace o suscettibile di metterne in dubbio l'indipendenza, la competenza e l'assenza di conflitti d'interessi, oppure di incidere negativamente sulla sua piena operatività);
  - ) esempi del tipo di informazioni che l'organismo di monitoraggio dovrebbe includere nella relazione annuale (sezione 7a del progetto di requisiti);
  - ) esempi delle differenti modalità di costituzione di un organismo di monitoraggio (ad esempio come società a responsabilità limitata, associazione, dipartimento interno all'organizzazione del titolare del codice o come persona fisica; sezione 8 del progetto di requisiti).
11. Secondo le linee guida, i codici sono un meccanismo che permette di aiutare titolari e responsabili del trattamento a dimostrare la loro conformità al RGPD (punto 10 delle linee guida). A tale proposito è opportuno osservare che norme e/o pratiche specifiche non possono assicurare la conformità alle condizioni generali relative alla liceità del trattamento dei dati personali enunciate nel RGPD. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo greca di sostituire nel secondo paragrafo dell'introduzione l'espressione "assicurare la conformità" con "contribuire ad assicurare la conformità" o "aiutare titolari e responsabili del trattamento a dimostrare la loro conformità".
12. Al terzo paragrafo dell'introduzione il comitato invita l'autorità di controllo greca a inserire un riferimento all'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento, che permetterebbe di mantenere la coerenza con altri paragrafi contenenti riferimenti alle pertinenti disposizioni del RGPD. Inoltre, poiché a parere del comitato un codice di condotta approvato può essere utilizzato non come prova, ma solo come

prova a sostegno della conformità agli obblighi del titolare o del responsabile del trattamento, il comitato invita l'autorità di controllo greca ad apportare modifiche pertinenti.

13. Al paragrafo nove dell'introduzione il comitato invita l'autorità di controllo greca a utilizzare l'espressione "organismo di monitoraggio" anziché "organismo". Anche l'espressione "associato a" deve essere sostituita da una frase indicante che l'accREDITAMENTO di un organismo di monitoraggio vale soltanto per un codice specifico, come precisato nelle linee guida (cfr. la definizione dell'accREDITAMENTO).
14. Per quanto riguarda il paragrafo 10 del progetto di requisiti, il comitato desidera sottolineare che il riesame dei requisiti per l'accREDITAMENTO potrebbe essere effettuato prima di cinque anni. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo greca a precisare che i requisiti possono essere rivisti periodicamente, anche prima dello scadere del periodo di cinque anni. Inoltre il comitato osserva che solo l'organismo di monitoraggio è autorizzato a presentare una richiesta di rinnovo all'autorità di controllo. Il comitato raccomanda pertanto di eliminare il riferimento al titolare del codice quando tale paragrafo cita la richiesta di rinnovo.
15. In relazione ai codici che sono utilizzati come strumenti per i trasferimenti internazionali (paragrafo 11 dell'introduzione), il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di eliminare l'ultima parte dell'ultima frase, ossia "che saranno oggetto di linee guida separate", poiché si riferisce a un evento futuro.
16. Quanto alle definizioni di base e alla definizione di "aderente al codice", il comitato invita l'autorità di controllo greca a eliminare il riferimento all'adesione. Se un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento hanno aderito al codice significa anche che hanno aderito agli obblighi da esso previsti.
17. Infine il comitato invita l'autorità di controllo greca a garantire la coerenza nella formulazione utilizzata, in particolare per quanto riguarda i riferimenti all'autorità di controllo greca (le espressioni "autorità greca di protezione dei dati" e "autorità" sono utilizzate in maniera intercambiabile).

### 2.2.2 INDIPENDENZA

18. Riguardo alla definizione di indipendenza, il comitato invita l'autorità di controllo greca a spiegarne meglio il significato. Per assicurare la coerenza, tale chiarimento potrebbe basarsi sulla formulazione concordata dal comitato nei pareri precedenti. Secondo il comitato, l'indipendenza di un organismo di monitoraggio dovrebbe essere intesa nel senso di una serie di norme e procedure formali per la nomina, il mandato e l'attività dell'organismo di monitoraggio. A parere del comitato, tali norme e procedure consentiranno all'organismo di monitoraggio di controllare la conformità a un codice di condotta in completa autonomia, senza subire influenze dirette o indirette, né alcun tipo di pressione che possa incidere sulle sue decisioni. Ciò significa che un organismo di monitoraggio non deve trovarsi nelle condizioni di ricevere istruzioni concernenti l'esercizio delle proprie funzioni da parte di aderenti al codice, professionisti, organismi o esponenti del settore a cui il codice si applica, o dallo stesso titolare del codice<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. il paragrafo 14 del parere 9/2019 sul progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO dell'organismo di monitoraggio del codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo della protezione dei dati austriaca ai sensi dell'articolo 41 del RGPD.

19. A parere del comitato, se l'organismo di monitoraggio fa parte dell'organizzazione del titolare del codice, occorre prestare particolare attenzione alla sua capacità di agire in maniera indipendente. È necessario introdurre norme e procedure per garantire che tale commissione agisca autonomamente e senza subire pressioni da parte del titolare del codice o degli aderenti al codice. Alla luce di quanto precede, riguardo all'indipendenza organizzativa il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di approfondire e spiegare meglio nella sezione 1 del progetto di requisiti in che cosa consiste la capacità di un organismo di monitoraggio di agire in maniera indipendente.
20. A fini di coerenza con i pareri precedenti, il comitato invita a sostituire il titolo "Indipendenza giuridica nelle procedure decisionali" con "Procedure giuridiche e decisionali".
21. Il comitato, tenendo conto dell'importanza della capacità di agire in maniera indipendente, invita l'autorità di controllo greca a sostituire nella sezione 1.i.A "indipendente nel prendere decisioni" con l'espressione più ampia "indipendente nelle procedure decisionali".
22. A fini di coerenza con i pareri precedenti, nella sezione 1.i.B il comitato invita l'autorità di controllo greca a fare riferimento al "personale" anziché alle "persone". Il comitato invita inoltre l'autorità di controllo greca a utilizzare in maniera coerente i modali di obbligo (indicativo presente/condizionale presente). Quanto a garantire che l'organismo di monitoraggio non riceva o accetti istruzioni/orientamenti da nessuno, si invita l'autorità di controllo greca a indicare che tale requisito si applica non solo all'organismo di monitoraggio, ma anche al suo personale coinvolto nel processo decisionale. Per quanto riguarda l'esempio fornito dall'autorità di controllo greca e il riferimento ai documenti e alle procedure registrate attualmente applicabili che ne stabiliscono l'indipendenza nel processo decisionale, il comitato raccomanda di eliminare il termine "attuali": a parere del comitato, infatti, tali documenti e procedure registrate devono essere in vigore sempre.
23. Per quanto riguarda la sezione 1.i.C e l'organismo di monitoraggio interno, il comitato osserva che sembra mancare il requisito secondo cui non è possibile costituire organismi di monitoraggio interni a un soggetto aderente al codice. Il comitato raccomanda pertanto di aggiungere una disposizione pertinente.
24. L'organismo di monitoraggio deve disporre di risorse sufficienti, finanziarie e di altra natura, nonché delle procedure necessarie ad assicurare il funzionamento del codice di condotta nel tempo. Ecco perché, per quanto riguarda la sezione 1.ii.A del progetto di requisiti, il comitato raccomanda di chiarire che dovrebbero essere garantiti i finanziamenti a lungo termine.
25. Quanto alla sezione 1.iii.A, il comitato invita l'autorità di controllo greca a spiegare il significato di risorse umane "necessarie". Il comitato invita l'autorità di controllo greca a valutare l'opportunità di inserire un riferimento a un "numero sufficiente di personale sufficientemente qualificato". Inoltre il comitato invita l'autorità di controllo greca a inserire un riferimento alle risorse tecniche necessarie all'adempimento efficace dei compiti dell'organismo di monitoraggio.
26. Per quanto riguarda la sezione 1.iii.C del progetto di requisiti, il ricorso a fornitori esterni di servizi implica che essi forniranno le stesse garanzie e tutele dell'organismo di monitoraggio. In tale contesto le tutele fornite dai fornitori esterni di servizi non possono essere proporzionate, ma devono essere identiche a quelle messe in atto dall'organismo di monitoraggio. Il comitato raccomanda pertanto di eliminare il riferimento a "diretta proporzione" in questa sezione.



Riguardo alla stessa sezione, il comitato desidera sottolineare che un organismo di monitoraggio è sempre responsabile del processo decisionale e del rispetto del codice. Quanto a chi spetti preparare la decisione definitiva, è indubbio che essa dovrebbe essere presa dall'organismo di monitoraggio, non da un fornitore esterno di servizi; il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo greca di utilizzare "deve" anziché "dovrebbe" in riferimento all'organismo di monitoraggio che adotta la decisione definitiva. Da ultimo, il comitato invita l'autorità di controllo greca a indicare espressamente che gli obblighi applicabili all'organismo di monitoraggio si applicano allo stesso modo anche al fornitore esterno.

Infine, il comitato è dell'opinione che, in caso di ricorso a fornitori esterni, spetta all'organismo di monitoraggio garantire l'efficace supervisione dei servizi forniti da tali soggetti. Il comitato invita l'autorità di controllo greca a inserire un riferimento diretto all'efficace supervisione.

### 2.2.3 CONFLITTO D'INTERESSI

27. Per quanto riguarda la sezione 2 del progetto di requisiti per l'accreditamento, il comitato concorda con l'autorità di controllo greca che l'organismo di monitoraggio deve essere dotato di procedure chiare volte a garantire che nessuna delle persone fisiche o giuridiche che svolgono funzioni di monitoraggio del rispetto del codice sia collegata, direttamente o indirettamente, all'aderente al codice in esame in un modo che potrebbe dare luogo a un conflitto d'interessi. Al tempo stesso, il comitato è del parere che tali collegamenti dovrebbero essere vietati non solo per l'aderente al codice, ma anche per il titolare del codice e invita l'autorità di controllo greca ad aggiungere il riferimento pertinente.

Riguardo alla stessa sezione, il comitato sottolinea che il personale dell'organismo di monitoraggio è tenuto a segnalare qualsiasi situazione suscettibile di provocare un conflitto d'interessi. Potrebbe essere utile indicare chiaramente che il personale non si trova in situazioni suscettibili di comprometterne l'imparzialità nel processo decisionale. In tale contesto il comitato invita l'autorità di controllo greca ad aggiungere esempi che chiarirebbero meglio quale situazione potrebbe verosimilmente costituire un conflitto d'interessi.

### 2.2.4 COMPETENZE

28. Per quanto riguarda la sezione 3 del progetto di requisiti, a parere del comitato l'organismo di monitoraggio non "dovrebbe", ma, poiché si tratta di un obbligo, "deve" fornire all'autorità greca di protezione dei dati prove attestanti che possiede le competenze per svolgere l'efficace monitoraggio di un codice. Inoltre il comitato raccomanda di chiarire in che cosa consistano le qualifiche pertinenti (ad esempio un'esperienza e una conoscenza approfondite in relazione alle specifiche attività di trattamento dei dati, competenze adeguate in materia di protezione dei dati e competenze operative) e di aggiungere un riferimento alla formazione pertinente a titolo di esempio.
29. Il comitato concorda con l'autorità di controllo greca che le competenze devono riguardare l'oggetto (il settore) del codice, nel qual caso i requisiti pertinenti che devono essere soddisfatti possono essere specifici, basati sul settore cui si applica il codice. In tale contesto, il comitato raccomanda di chiarire nella sezione 3 che si dovrebbero prendere in considerazione anche i vari interessi in gioco e i rischi delle attività di trattamento oggetto del codice.

### 2.2.5 PROCEDURE E STRUTTURE ISTITUITE

30. In merito alla sezione 4, il comitato osserva che essa è prevalentemente incentrata sugli audit; tuttavia dovrebbero essere inclusi anche altri modi per monitorare il rispetto del codice da parte dei titolari e dei responsabili del trattamento, ad esempio procedure di riesame che possono comprendere attività quali: audit, ispezioni, comunicazioni e questionari o relazioni di automonitoraggio. Inoltre l'organismo di monitoraggio deve dimostrare di disporre di una procedura per indagare, individuare e gestire le violazioni del codice da parte dei suoi aderenti e di controlli supplementari atti ad assicurare l'adozione di azioni adeguate al fine di correggere le suddette violazioni come stabilito nel codice pertinente. In proposito il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di ampliare tale sezione affinché comprenda le procedure sopraindicate.

Riguardo alla stessa sezione, il comitato sottolinea che la questione delle procedure volte a verificare preventivamente l'idoneità dei soggetti che intendono aderire al codice è altrettanto importante. L'organismo di monitoraggio dovrebbe documentare l'esistenza di procedure preliminari, ad hoc e periodiche per monitorare la conformità dei soggetti aderenti al codice secondo tempistiche ben definite e verificare preventivamente l'idoneità dei soggetti che intendono aderire al codice. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo greca di riprendere tale aspetto nel testo.

31. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di spiegare meglio che cosa sia la politica approvata e chi l'approva o di eliminare il riferimento ad "approvata" in relazione al termine "politica" nella sezione 4.

### 2.2.6 GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI

32. Al fine di garantire maggiore chiarezza, riguardo alla sezione 5.A.b del progetto di requisiti il comitato raccomanda di sostituire la frase "[n]el caso in cui l'organismo giudichi il reclamo vago o non motivato, questo dovrà essere motivato" con "[l]'organismo di monitoraggio contatta il reclamante per dargli l'opportunità di motivare ulteriormente il reclamo/fornire le informazioni mancanti".
33. Per quanto riguarda la sezione 5.A.e del progetto di requisiti, il comitato, tenendo conto dell'importanza di garantire un livello elevato di trasparenza, raccomanda all'autorità di controllo greca di spostare la nota a piè di pagina nel testo principale.
34. Nella sezione 5.B.a del progetto di requisiti, a fini di coerenza il comitato invita l'autorità di controllo greca a sostituire l'espressione "la persona che ha presentato il reclamo" con "il reclamante".
35. Per quanto riguarda la sezione 6.b del progetto di requisiti, il comitato invita l'autorità di controllo greca a specificare chi valuta ciò che costituisce una prova pertinente. Inoltre il comitato invita l'autorità di controllo greca a precisare che tale prova comprende informazioni che delineano dettagli riguardanti la violazione e le misure adottate.
36. Riguardo alla sezione 6.d del progetto di requisiti, a fini di coerenza il comitato raccomanda di sostituire la formulazione "l'organismo di monitoraggio è stato oggetto di una modifica sostanziale" con "sono state apportate modifiche sostanziali in relazione alla struttura e al funzionamento dell'organismo di monitoraggio".

### 2.2.7 MECCANISMI DI RIESAME

37. Per quanto riguarda la sezione 7, il comitato è del parere che l'organismo di monitoraggio dovrebbe poter contribuire ai riesami del codice previsti dal titolare e pertanto deve assicurare di essere dotato di procedure e piani documentati per riesaminare il funzionamento del codice al fine di garantire che esso rimanga pertinente per gli aderenti e continui ad adeguarsi a eventuali modifiche a livello di applicazione e interpretazione delle norme e a nuovi sviluppi tecnologici. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo greca di riprendere tale aspetto nel testo.

### 2.2.8 STATUS GIURIDICO

38. Il comitato desidera sottolineare che l'accreditamento di un organismo di monitoraggio non include una valutazione della conformità al regolamento. Pertanto, nella sezione 8 del progetto di requisiti, il comitato invita l'autorità di controllo greca a chiarire il significato di "presunzione di riconoscimento".

## 3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

39. Il progetto di requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo greca può comportare un'applicazione non coerente dell'accreditamento degli organismi di monitoraggio e deve essere modificato come segue:
40. Per quanto riguarda le *osservazioni generali*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di:
1. sostituire nel secondo paragrafo del progetto di requisiti l'espressione "assicurare la conformità" con "contribuire ad assicurare la conformità" o "aiutare titolari e responsabili del trattamento a dimostrare la loro conformità";
  2. al paragrafo 10 del progetto di requisiti, eliminare il riferimento al titolare del codice quando si cita la richiesta di rinnovo;
  3. al paragrafo 11 del progetto di requisiti, eliminare l'ultima parte dell'ultima frase, ossia "che saranno oggetto di linee guida separate".
41. Per quanto riguarda l'*indipendenza*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di:
1. approfondire e spiegare meglio nella sezione 1 del progetto di requisiti in che cosa consiste la capacità di un organismo di monitoraggio di agire in maniera indipendente;
  2. nella sezione 1.i.B del progetto di requisiti eliminare il termine "attuali";
  3. nella sezione 1.i.C del progetto di requisiti aggiungere una disposizione secondo cui non è possibile costituire organismi di monitoraggio interni a un soggetto aderente al codice;
  4. nella sezione 1.ii.A del progetto di requisiti chiarire che dovrebbero essere garantiti i finanziamenti a lungo termine;
  5. nella sezione 1.iii.C del progetto di requisiti eliminare il riferimento a "diretta proporzione";

6. nella sezione 1.iii.C del progetto di requisiti utilizzare "deve" anziché "dovrebbe" in riferimento all'organismo di monitoraggio che adotta la decisione definitiva.

42. Per quanto riguarda le *competenze*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di:
1. nella sezione 3 del progetto di requisiti, chiarire in che cosa consistano le qualifiche pertinenti e che si dovrebbero prendere in considerazione anche i vari interessi in gioco e i rischi delle attività di trattamento oggetto del codice.
43. Per quanto riguarda le *procedure e strutture istituite*, il comitato raccomanda all'autorità greca di:
1. ampliare la sezione 4 del progetto di requisiti affinché contempli modi differenti per monitorare il rispetto del codice da parte dei titolari e dei responsabili del trattamento e assicuri l'adozione di azioni adeguate al fine di correggere eventuali violazioni;
  2. nella stessa sezione, aggiungere un riferimento alle procedure volte a verificare preventivamente l'idoneità dei soggetti che intendono aderire al codice e spiegare meglio che cosa sia la politica approvata e chi l'approva.
44. Per quanto riguarda la *gestione trasparente dei reclami*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di:
1. nella sezione 5.A.b del progetto di requisiti, sostituire la frase "[n]el caso in cui l'organismo giudichi il reclamo vago o non motivato, questo dovrà essere motivato" con "l'organismo di monitoraggio contatta il reclamante per dargli l'opportunità di motivare ulteriormente il reclamo/fornire le informazioni mancanti";
  2. nella sezione 5.A.e del progetto di requisiti, spostare la nota a piè di pagina nel testo principale;
  3. nella sezione 6.d del progetto di requisiti, a fini di coerenza sostituire la formulazione "l'organismo di monitoraggio è stato oggetto di una modifica sostanziale" con "sono state apportate modifiche sostanziali in relazione alla struttura e al funzionamento dell'organismo di monitoraggio".
45. Per quanto riguarda i *meccanismi di riesame*, il comitato raccomanda all'autorità di controllo greca di:
1. nella sezione 7 del progetto di requisiti, indicare chiaramente che l'organismo di monitoraggio dovrebbe garantire che il codice rimanga pertinente per gli aderenti e continui ad adeguarsi a eventuali modifiche a livello di applicazione e interpretazione delle norme e a nuovi sviluppi tecnologici.

#### 4 OSSERVAZIONI FINALI

46. L'autorità di controllo greca è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
47. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo greca, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine l'autorità di controllo trasmette il progetto di decisione modificato oppure comunica, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte.

48. L'autorità di controllo greca comunica la decisione definitiva al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera γ), del RGPD.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)